

COMUNE DI VICOLI

PROVINCIA DI PESCARA

Tel. 085848140 – Fax 085848958 – Cod. Fisc. P.Iva 00229630686
EMAIL - protocollo@comune.vicoli.pe.it PEC - info@pec.comune.vicoli.pe.it
65010 – VICOLI (Pe) Via A. Ciarrocca 1

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 Del 28-12-2020

Oggetto: Servizio di igiene urbana. Raccolta rifiuti urbani, trasporto e conferimento negli impianti autorizzati. Affidamento in house providing alla società partecipata AMBIENTE SPA. Approvazione schema di convenzione / contratto.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:15, presso la Sala Consiliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

Campobasso Catia	Sindaco	Presente
Di Francesco Agostino	Consigliere	Assente
Di Paolo Dario	Consigliere	Presente
Di Vita Margherita	Consigliere	Presente
Gianfelice Antonio	Consigliere	Presente
Morettini Maurizio	Consigliere	Assente
Piacentini Gianluca	Consigliere	Assente
Ricci Daniele	Consigliere	Presente
Conti Remo	Consigliere	Assente
De Leonardis Paolo	Consigliere	Presente
De Simone Andrea	Consigliere	Presente

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza la Sig.ra Campobasso Catia in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott. Pertosa Basilio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PREMESSO che:

- in data 26.1.1990 si costituì, ai sensi dell'art. 5 della L.R. Abruzzo 8.9.1988 n. 74 e dell'art. 156 e ss. dell'allora TU Legge Comunale e Provinciale n. 383 del 3.3.1934 e successive modificazioni ed integrazioni, un Consorzio avente allo scopo di organizzare, realizzare e gestire in forma unitaria il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi, assumendo la denominazione di "Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi dell'area pescarese", con sede presso il Comune di Spoltore e con durata indeterminata e comunque non inferiore ad anni 20 con l'adesione di 17 Comuni;

- in data 20.5.1998 giusta Convenzione per rogito del Notaio Dr. Egidio Marra, Rep.46138, Raccolta 12580, registrata il 2.6.1998, il predetto Consorzio stabilì di adottare una Convenzione con la quale si disciplinava la partecipazione degli Enti territoriali per il tramite di quote, integrando l'oggetto sociale fino a ricomprendervi, tra l'altro, la gestione dei " lett. a) ... servizi di igiene urbana dei Comuni consorziati ...";

- giusto atto del Notaio del Dr. Pasquale Rozzi, Rep. n. 185272, Racc. n. 38017, i Comuni consorziati, nel frattempo divenuti 19, deliberavano il 13.5.2002 (con atto registrato in data 11.6.2002), ai sensi della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, la trasformazione del predetto Consorzio – Azienda consortile in società di capitale, Società per Azioni, denominata Ambiente S.p.A., con sede in Spoltore;

- che la compagine societaria si è nel tempo ampliata sino a ricomprendere la quasi totalità dei Comuni della provincia di Pescara e che il Comune di Vicoli con deliberazione di Giunta n. 59 del 07.09.2006 con l'acquisto di n. 1 azione ha preso parte da quel dì e sino all'attualità alla compagine societaria;

- con il fine di razionalizzare le partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.L.gs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Vicoli con deliberazione di C.C. n. 32. del 28.09.2017, ha disposto, tra l'altro, di conservare la partecipazione in Ambiente S.p.A., espressamente non individuata tra quelle che, ex art. 24 del citato D.Lgs, dovevano essere cedute;

- in data 31 ottobre 2017, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Ambiente S.p.a. ha approvato, all'unanimità dei presenti (con il voto favorevole di n. 22 Soci su 42 totali e 290 azioni su 364 totali, con oltre il 79% delle quote), il documento contenente valutazioni strategiche tecnico-preliminari (c.d. piano industriale) di Ambiente S.p.a. che delineava già quale strumento operativo, in coerenza con l'art 16 della legge Regione Abruzzo n. 36/2013 e con il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m. ed i., il progetto di fusione per incorporazione di Attiva SpA e Linda SpA in Ambiente S.p.a.;

- Il 30 aprile 2018, l'Assemblea ordinaria dei soci di Ambiente S.p.a., condivideva la bozza di progetto di fusione, la bozza di nuovo Statuto, la bozza di relazione congiunta degli amministratori, nonché la relazione sul c.d. "rapporto di concambio" oggetto di esame di congruità da parte dell'esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pescara, Dott. S. Mancinelli, documenti tutti redatti sulla scorta della normativa vigente, nonché la definitiva versione delle valutazioni strategiche tecnico-preliminari (c.d. piano industriale);

- l'Amministratore Unico di Ambiente S.p.a. in data 4 maggio 2018 con Determinazione Prot. n. 387 faceva proprio e adottava il progetto di fusione con relativi allegati mentre il 5 - 29 maggio 2018 gli atti, ivi compresi quelli adottati dalle società individuate quali incorporate, erano depositati per l'iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti Pescara;

- in data 20/09/2018 il Comune di Vicoli, con deliberazione di C.C. n. 32 ha deliberato di prendere atto ed approvare il progetto di fusione in Ambiente S.p.a. di Linda S.p.A. ed Attiva S.p.A., incorporate, con i relativi allegati, autorizzando al compimento di tutti gli atti necessari per la prosecuzione della procedura autorizzando il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere gli atti necessari e correlati per l'esecuzione del deliberato;

- che il processo di fusione per incorporazione in AMBIENTE S.p.a., società sovracomunale totalmente partecipata da Enti Pubblici territoriali, delle Società pubbliche Attiva S.p.a. e Linda S.p.a., ottenuta l'approvazione delle rispettive Assemblee straordinarie dei soci, intervenute il 30 ottobre 2018 ed iscritte al Registro Imprese della competente CCIAA di Chieti Pescara in data 14.11.2018, come da allegati verbali di assemblee straordinarie, rogati per Notaio Dr. Giovanni di Pierdomenico, rispettivamente Racc. 18.020, Rep. 40.295, per la società Ambiente S.p.a., Racc.18019, Rep. 40.294, per la società Attiva S.p.a., Racc.18018, Rep. 40293, per la società Linda S.p.a., è divenuto operativo dal 01.05.2019;

CONSIDERATO che:

- la Regione Abruzzo ha provveduto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 186 - bis, della legge n. 191/09 e s.m.i., a favorire la riforma della governance dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani con l'approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06.11.2013) "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" che, pur prevedendo un unico Ambito territoriale regionale, definisce la possibilità di costituzione, ai fini organizzativi, di sub-ambiti territoriali e favorisce, in tali ambiti, i processi di aggregazione, incorporazione e fusione delle aziende pubbliche in essi operanti;

- d'altronde con l'approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36 La R.A. è intervenuta sulla ridefinizione degli Ambiti Territoriali Ottimali già individuati dal previgente art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i. (modificando una prima impostazione con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo e sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo), prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR;

- da ultimo, con Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 114/3 del 31/12/2018, approvando la Legge di Stabilità Regionale 2019, all'art. 16, co. 7 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti) si è prevista la possibilità, per i Comuni, di avvalersi di una proroga di 6 mesi (fino al 31/05/2019) dei termini semestrali (art. 17, commi 13 e 14, L.R. n.36/2013), per indire nuove procedure di gara per l'affidamento in via provvisoria dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

VISTO che:

- a mente dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati da apposito Piano Regionale, in particolare al fine di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, per conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

- l'art. 198 del citato D.Lgs. n. 152/2006 prevede che sino all'inizio delle attività del soggetto risultato aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Ente di Governo dell'ambito ai sensi dell'art. n. 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali;

- l'art. 34 – comma 20 – del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito dalla legge n. 221/2012, prevede che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicandole compensazioni economiche se previste; -a mente dell'art. 3-bis, comma 1-bis, D.L. n. 138/2011, e s.m.i. nella relazione di cui al citato art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo

per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio”;

- la menzionata società ed il Comune di Vicoli hanno già individuato la proposta operativa con relative schede economiche per assicurare il servizio di igiene urbana in favore dell'ente territoriale secondo i migliori livelli prescelti per garantire il servizio in questione nel proprio territorio;

- lo Statuto della Società Ambiente S.p.a., tanto nella versione vigente quanto in quella già adottata nell'ambito della procedura di fusione per incorporazione di cui sopra, prevedono gli strumenti per il pieno esercizio del controllo analogo;

- difatti, alle amministrazioni aggiudicatrici viene riservata la possibilità di esercitare influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria con un controllo effettivo, strutturale e funzionale (cfr. Corte Giust. UE – Sez. III – Sentenza 29 novembre 2012, c-182/11 e c-183/11 ECONORD.27 della motivazione e giurisprudenza ivi citata);

- d'altronde la Corte di Giustizia (cfr. la Sentenza ECONORD ai punti 28-31 e giurisprudenza citata) ha pure riconosciuto che il controllo analogo può essere esercitato anche congiuntamente da più autorità pubbliche che possiedono in comune l'entità affidataria, senza che sia indispensabile che detto controllo venga esercitato individualmente da ciascuno di essi.

CONSIDERATO che:

- nelle more della definizione delle procedure da parte dell'organo d'ambito AGIR il Comune dovrà garantire il servizio di igiene urbana procedendo all'affidamento del servizio secondo le procedure ordinarie previste dalla legge;

- che quindi l'affidamento diretto ad una società in house rientra tra le procedure ordinarie di affidamento previste dalla legge in presenza delle valutazioni e dei presupposti di motivazioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed art. 34 –comma 20- del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con la legge n. 221/2012.

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 7 del 07/03/2017 in base alle quali, fino alla data dalla quale sarà possibile avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo 50/16, le stesse possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 del richiamato art. 192;

VISTI i successivi comunicati del Presidente dell'ANAC, in ultimo quello del 5/7/2017, in base al quale il suddetto termine è stato spostato al 30/10/2017;

VISTA l'offerta presentata da Ambiente S.p.a. con nota prot. 21964/PAMB del 07/12/2020, ricevuta in pari data al protocollo n. 2940, a seguito di richiesta di questo Ente, per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati per cinque anni alle condizioni più vantaggiose dell'affidamento in essere;

VISTA la relazione redatta dal Responsabile Del Servizio Tecnico dalla quale si evince la convenienza dell'affidamento diretto in house del servizio per anni cinque alle condizioni economiche dell'offerta presentata da AMBIENTE S.P.A. s.p.a., rispetto ad altre forme di gestione;

PRESO ATTO che la relazione dà conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta previsti dal comma 2 dell'art. 192 del D.L.gvo 50/16 e s.m.i.;

VISTE le competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.L.gvo 267/00 in materia di affidamento dei servizi mediante convenzione;

VISTO lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la società Ambiente S.p.a. in house e questo Comune per la gestione del servizio igiene urbana per anni cinque.

PROPONE

1. di approvare l'offerta presentata da Ambiente S.p.a. con nota prot. 21964/PAMB del 07/12/2020 e relativo disciplinare tecnico;

2. di approvare la relazione tecnica, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico, da cui si rilevano le ragioni del mancato ricorso al mercato ed i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta previsti dal comma 2 dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

3.. di approvare l'allegato schema di convenzione / contratto che regola i rapporti tra la società Ambiente S.p.a. in house e questo Comune per la gestione del servizio igiene urbana per anni uno, dando mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la stipula della stessa;

Tutto ciò premesso,

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legge 241/90 e ss. mm. ii.;

VISTO il parere del revisore dei conti, acquisito in data 28.12.2020 al protocollo generale dell'Ente al n. 2434 (rimesso in allegato);

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prendere atto e approvare la regolamentazione dell'affidamento in house del servizio di igiene urbana periodo dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2025;

2) autorizzare il Sindaco o suo delegato ad apportare, modificazioni e/o integrazioni di carattere non sostanziale agli atti approvati;

3) autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico a sottoscrivere gli atti necessari e correlati per l'esecuzione del presente deliberato compreso la sottoscrizione del contratto secondo lo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano:

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 22-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **Campobasso Catia**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
F.to Campobasso Catia

IL Segretario Comunale
F.to Pertosa Basilio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio con nr. per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì,

Il responsabile della Pubblicazione
Mantini Alessio Mauro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-12-2020

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il responsabile della Pubblicazione
Mantini Alessio Mauro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____